



*Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)*

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti delle Commissioni consiliari
Permanenti e Speciali
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa
Al Segretario Generale

S E D E

Oggetto: Proposta di legge: “ Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2019, n.11 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo)” *REG. GEN. 121*

La II Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 10 luglio 2023, nel procedere all'esame del provvedimento in oggetto, richiamato il parere espresso dalla DG 501300, che per opportuna conoscenza si allega alla presente, ha deciso, all'unanimità dei presenti, di rinviare la proposta di legge, alla V Commissione consiliare permanente, competente nel merito, per apportare le necessarie modifiche ed integrazioni prescritte.

Il Presidente
dott. Francesco Picarone



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per le Risorse Finanziarie*

Centro Direzionale Isola C5 – 80143 Napoli

Alla Seconda Commissione Consiliare Permanente
Bilancio e Finanza. Demanio e Patrimonio

All'Ufficio Legislativo

e p.c. All'Assessore al
Bilancio

LORO SEDI

Oggetto: Proposte di legge RG nn. 288-291, nn. 151-218, n. 109, n. 121

Con e_mail del 6 luglio 2023 Codesta Commissione trasmetteva a questa Direzione Generale l'ordine del giorno relativo alla seduta da svolgersi lunedì 10 luglio p.v con all'esame le proposte di legge nell'ordine come proposte in oggetto chiamando la scrivente a fornirne parere sulla compatibilità finanziaria.

La verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali presuppone, come delineato anche dalla Corte dei Conti con la Deliberazione n. 8/2021 della Sezione Autonomie inerente le "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" tre distinti profili riguardanti la morfologia giuridica degli oneri finanziari, la loro quantificazione e l'individuazione delle risorse necessarie a dar loro copertura.

Per quanto concerne nello specifico la tenuta degli equilibri di bilancio si precisa che l'art 81 della Costituzione, al fine di non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari, stabilisce che "ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte"; la legge, cioè, è tenuta ad indicare la copertura per la parte di essa che determina oneri a carico del bilancio.

In ossequio alla norma costituzionale, l'art 38 del d.lgs. 118/2011 stabilisce che per le leggi regionali che determinano spese continuative e ricorrenti, cioè quelle che hanno una costante incidenza su più esercizi finanziari, deve essere indicato l'onere per ciascun esercizio del bilancio di previsione ed è consentito il rinvio dell'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, mentre per le leggi istitutive di spese pluriennali, cioè quelle che hanno una incidenza variabile e circoscritta nel tempo, è



richiesta, al pari di ogni altra legge che produce nuovi o maggiori oneri, l'esplicita indicazione dell'onere per l'esercizio in corso e per ciascuno degli esercizi successivi.

In tale istruttoria, assurge al ruolo di protagonista, quindi, la Relazione tecnico-finanziaria che offre gli elementi utili a descrivere i tre sopra citati distinti profili necessari ad acclarare il rispetto dell'obbligo di copertura. Lo stesso art. 9 della legge regionale n. 37 del 5 dicembre 2017 prevede che le proposte di legge e gli emendamenti che comportano oneri finanziari siano corredati da una relazione tecnico-finanziaria in cui siano indicati i metodi, l'attendibilità e la quantificazione degli oneri, mentre in caso di leggi che non comportano ulteriori spese a carico del bilancio regionale bisogna indicare gli elementi idonei a comprovare l'invarianza finanziaria.

Tanto premesso, lette le proposte di norma e le relative relazioni tecnico finanziarie, si precisa quanto segue per specifico RG:

RG nn. 288-291 recante "*Adeguamento delle indennità di residenza, in favore dei farmacisti rurali. Legge 8 marzo 1968, n. 221*"

Tale proposta risulta identica, al netto della norma finanziaria, al Disegno di Legge approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 147 del 21.03.2023 su cui questo ufficio si era già espresso avendo preso visione tanto dell'articolato quanto delle relazioni illustrative e finanziarie. La proposta in esame, invece, pur riportando i medesimi importi di cui al richiamato DDL non risulta corredata delle previste relazioni obbligatorie. Inoltre la norma finanziaria (articolo 4) va modificata nella medesima formulazione di quella proposta dalla Giunta regionale nel senso di specificare che le annualità di riferimento sono gli esercizi finanziari 2024 e 2025 del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, poiché all'art.2 comma 1 del disegno di legge è previsto che l'indennità di residenza decorre dal 1 gennaio 2024.

Reg. Gen. 109 recante "*Istituzione del Servizio di Sociologia del territorio della Regione Campania*"

La proposta di legge ha lo scopo di istituire il Servizio di sociologia del territorio, per un periodo sperimentale di tre anni, avvalendosi di apposite figure professionali. La proposta legislativa sostituisce la legge regionale n.13/2017 dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n.147/2018 in violazione dell'art 81 cost.

L'attuale copertura finanziaria, così come prevista all'articolo 5 della proposta di legge, sebbene garantisca la disponibilità delle risorse in bilancio per il solo triennio del periodo di sperimentazione, non è supportata da idonea relazione tecnico finanziaria. Viene, infatti, semplicemente riportata una spesa di 30.000,00 euro annui per 10 unità di personale senza alcuna specificazione degli istituti contrattuali da attivare e senza alcun chiarimento circa l'istituto dell'Avvalimento richiamato all'articolo 3 della medesima proposta. Per il primo esercizio finanziario, inoltre, andrebbe rivista la spesa atteso il probabile maturarne in corso d'anno.



Reg. Gen. 121 recante "*Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2019, n. 11 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo)*"

La proposta di legge, come indicato nell'art. 1, ha la finalità di assicurare una corretta convivenza tra le persone e gli animali d'affezione, estendendo l'obbligo di iscrizione alla banca dati regionale anche ai gatti, con l'inserimento dei *microchip*.

In primis si osserva che va modificato il testo della proposta di legge in cui è stata erroneamente indicata la legge n.11/2019 in luogo della legge n.3 del 11 aprile 2019.

In ogni caso la proposta non rispetta le regole contabili delle norme che comportano spesa in quanto oltre ad essere priva delle prescritte relazioni, presenta una norma finanziaria assolutamente inconferente sia negli esercizi finanziari che nella quantificazione della spesa che non è assolutamente riportata.

La Norma finanziaria, quindi, deve essere riformulata ed aggiornata al corrente bilancio di previsione regionale 2023-2025 specificando, altresì, la ripartizione tra spesa corrente e spesa di investimento con analitica articolazione nella relazione tecnico Finanziaria.

Reg. Gen. 151-218 recante "*Istituzione del Servizio di psicologia scolastica*"

La proposta di legge ha la finalità di favorire l'attivazione di un supporto psicologico nell'ambito scolastico, con l'istituzione del Servizio di psicologia scolastica, in via sperimentale.

E' corredata da una relazione tecnica-finanziaria che non soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 9 della legge regionale n.37/2017 non essendo indicati né i metodi, né l'attendibilità né la quantificazione degli oneri. Nel contesto normativo in questione la relazione tecnico finanziaria assurge ancora più al ruolo di protagonista in quanto la norma finanziaria riportata all'art. 6, prevede l'istituzione di un Fondo regionale per il servizio di psicologia scolastica per un ammontare di euro 300.000 annui alla cui quantificazione e destinazione nulla è chiarito in norma.

Tanto per quanto di competenza.

La Dirigente di Staff
Funzioni di Supporto Tecnico Operativo
(Dott.ssa Silyana Grasso)

La Direttrice Generale
per le Risorse Finanziarie
(Dott.ssa Antonietta Mastrocola)



